



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

I Commissione Affari Costituzionali

Audizione su

*Osservazioni allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni
integrative al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante codice del Terzo settore*

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Viale del Caravaggio, 78- 00147 - Roma

Tel. 06-54936130 Fax 06-5408282

e-mail: segreteriapresidente@consulentidellavoro.it - internet: www.consulentidellavoro.it



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Premessa

Signor Presidente e Onorevoli Senatori, i Consulenti del lavoro innanzitutto esprimono i più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa per formulare le proprie osservazioni e proposte sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.

In particolare, pur condividendo la revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del terzo settore e i fondamentali principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei lavoratori, trasparenza ed economicità contenuti nella legge delega 6 giugno 2016 n. 106, attuata con diversi decreti attuativi tra i quali, per quanto di interesse, il n. 117 del 2017, si ritiene che alcune correzioni proposte nel predetto schema di Decreto necessitino un approfondimento in quanto sembrano non del tutto coerenti con l'impianto e le finalità della legge delega ed in particolar modo con i predetti principi.

Al riguardo si esprimono le seguenti osservazioni:

Art. 6 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n 117 del 2017 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Il vigente art. 16 del codice del Terzo settore dispone il diritto dei lavoratori ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (codice dei contratti di lavoro) ossia l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, dispone che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di **uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda**.

La modifica prevista dall'art. 6 dello schema introduce una deroga al predetto rapporto poiché dispone che, per esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze nel campo delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e della ricerca scientifica, **la differenza retributiva** tra i dipendenti degli Enti del Terzo settore **può superare detto rapporto di uno a otto senza porre nessun altro limite**.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Osservazione

Pur condividendo il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti e il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno di diversi settori economici, si evidenzia che la **retribuzione lorda** di un operatore relativa ad una qualifica intermedia prevista dai predetti contratti collettivi richiamati dall'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2005 n. 81, al netto dei contributi a carico del datore di lavoro, ammonta a circa **duemila euro mensili**, ovvero **ventiquattromila** euro annui.

Già la vigente norma dispone delle possibili differenze retributive tra i lavoratori dipendenti di uno stesso ETS da **uno a otto** volte e, nel caso di applicazione del massimo differenziale, permette ad alcuni dipendenti di percepire stipendi per un ammontare al lordo delle imposte di circa **duecentomila euro annui**.

Consentire un'ulteriore deroga con corresponsione di retribuzione ancora più alte seppur giustificate dall'acquisizione di determinate competenze, ad avviso dei Consulenti del Lavoro potrebbe **eludere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione corrisposti anche in forma indiretta e violare i principi di uguaglianza dei lavoratori e di economicità della gestione stabiliti dall'art. 4 comma 1, lett. d) - e) della legge delega 6 giugno 2016, n. 106** volti a dare sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà, che sono posti alla base della coesione sociale, anima del non profit.

Art. 23 (Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Regime fiscale Enti Terzo settore).

Il nuovo regime fiscale degli Enti Terzo settore è basato sulla **distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell'ente**. Tale distinzione riflette sulla differente disciplina fiscale tra quelli che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciale rispetto a quelli che non la esercitano o la esercitano solo marginalmente.

L'art. 79 al comma 5, dispone, inoltre, che gli Enti del terzo settore si **considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente** le attività di interesse generale enumerate nell'art. 5 del Codice in conformità ai criteri gestionali individuati quali: **svolgimento prestazioni a titolo gratuito, ovvero dietro corrispettivi simbolici o con corrispettivi non superiori alla metà di quelli previsti per attività concorrenziali nello stesso ambito territoriale**.

Osservazione

L'art. 23 dello schema di decreto immette una clausola di flessibilità inserendo il comma 2 bis all'articolo 79, del codice Terzo settore, con il quale si dispone che non si considera commerciale un ETS qualora i ricavi non superino i relativi



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

costi di oltre il 10 per cento per ciascun periodo di imposta e per i due successivi. In questo modo si consente di mantenere la qualifica di non commerciale anche nell'ipotesi di realizzo di **piccole percentuali di utili** emergenti dalla differenza tra i ricavi di cui al comma 2 dell'art. 79 (istituzionali) e i relativi costi.

Invero, lo schema nulla dice in merito al successivo comma 5, secondo periodo, dello stesso art. 79, il quale prevede che gli ETS assumano la qualifica fiscalmente commerciale **qualora** i proventi di attività caratterizzanti svolte in forma di impresa in difformità ai criteri di interesse generale previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 79 [senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali] **superino nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti da attività non commerciali.**

In questo modo si consente agli ETS, che hanno come obbligo primario quello del non profit, di avere di fatto incorporato dentro la propria struttura delle vere proprie imprese commerciali a scopo di lucro, anche di grandi dimensioni, potendo svolgere l'attività commerciale fino all'ammontare del **49 per cento** delle proprie complessive entrate.

Questa struttura mista potrebbe essere condivisa per piccolissime realtà ma non nelle grandi compagini, perché le stesse beneficiano indirettamente di tutti i vantaggi della qualifica di Ente Terzo settore e contestualmente fanno concorrenza alle imprese nel libero mercato.

Ciò detto, i Consulenti del Lavoro ritengono che possa ritenersi congrua una riduzione **dell'attività commerciale al 20 per cento delle complessive entrate dell'ETS**. Diversamente potrebbe configurarsi la violazione del principio di uguaglianza e delle pari condizioni degli operatori economici nell'esercizio di impresa.

Art. 5 (Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – Obblighi di trasparenza sui compensi erogati)

L'art. 5 dello schema del decreto in esame eleva da **euro centomila a duecentoventimila euro annui** il limite di entrate per la decorrenza dell'obbligo di trasparenza, vale a dire l'obbligo per gli ETS di pubblicare annualmente sul proprio sito internet o nel sito della rete associativa i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, di controllo, ai dirigenti e agli associati.

Osservazioni

Non si ritiene giustificato l'elevazione di tale limite in quanto gli ETS con entrate fino a duecentoventimila euro godono già di diverse esenzioni e facilitazioni quali: in luogo delle scritture contabili possono tenere un



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

rendiconto per cassa; se esercitano l'opzione per il regime forfettario sono esclusi dagli studi di settore e dai nuovi indici di affidabilità fiscale e di gran parte degli obblighi contabili. Inoltre, l'attività commerciale svolta da organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale sono esonerati dall'obbligo delle scritture contabili (devono solo conservare i documenti).

In pratica si violerebbero i principi di trasparenza e di correttezza disposti in modo espresso nell'art. 4 comma 1, lett. d) della legge delega 6 giugno 2016, n. 106. In altre parole si creerebbe una specie di **zona franca** senza nessun controllo sui prelevamenti o compensi erogati agli organi amministrativi, di controllo e associati per tutti gli ETS con entrate fino a duecentoventimila euro che, è bene sottolineare, è un valore quasi sempre superiore al volume di affari medio della stragrande maggioranza delle piccole imprese italiane.